



## **Relazione tecnico-finanziaria**

La presente legge riforma, dal punto di vista tecnico, la L.R. 28/2001 "Testo Unico regionale per le foreste" e apporta un'ulteriore modifica, anch'essa tecnica, ad un articolo della L.R. 10/2015 che contiene un riferimento alla L.R. 28/2001.

**Art. 1** – Modifica l'articolo 3 della L.R. 28/2001 riattribuendo alcune funzioni e compiti in materia forestale tra la Regione e gli altri soggetti istituzionali operanti in materia di forestazione. In particolare, ai commi 2 e 3 sono attribuite alla Regione le funzioni autorizzatorie di cui all'articolo 37, comma 5, modificato dal DDL in esame, mentre al contempo viene soppressa la norma che prevede la competenza della Regione per la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera b), in seguito alla soppressione dell'intero comma 3 dell'articolo 37.

I successivi commi 4 e 5 definiscono l'Agenzia Forestale regionale dell'Umbria ente competente per territorio fatte salve le competenze dei comuni in materia di rilascio di autorizzazioni all'abbattimento di alberi. Il comma 6 aggiorna il riferimento normativo al Regolamento regionale in materia di urbanistica. Trattasi di norme ordinamentali che ridefiniscono le competenze tra i diversi soggetti istituzionali, che non determinano oneri a carico del bilancio regionale.


**Art. 2** - L'articolo 2 del DDL sostituisce l'articolo 5 della L.R. 28/2001 adeguando la definizione di "bosco" a quanto contenuto nel D.Lgs. 34/2018, al fine di uniformare le definizioni ed evitare dubbi interpretativi. Trattasi di norma ordinamentale che non determina effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 3** - Modifica l'articolo 7 della L.R. 28/2001 aggiornando il riferimento normativo (modifica resa necessaria da intervenute modifiche normative) e rinviando allo strumento del regolamento per l'individuazione dei casi di esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione delle aree boschive.

Inoltre, a fronte del divieto di circolazione e sosta dei veicoli a motore sulle strade, sui sentieri e nei prati come individuati alle lettere a), b) e c) del comma 3 del medesimo art. 7, si inserisce la possibilità di accesso dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, da parte di soggetti autorizzati al fine della loro utilizzazione e gestione.

Trattasi di norme a carattere ordinamentale, che non determinano effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 4** - Modifica l'articolo 8 della L.R. 28/2001 introducendo nella legislazione regionale i piani forestali comprensoriali, anche definiti piani forestali di indirizzo territoriale, previsti dal D.Lgs. 34/2018, finalizzati all'individuazione, mantenimento e valorizzazione delle risorse silvo-pastorali. Trattasi di norme



ordinamentali che non determinano effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 5** - Modifica l'articolo 9 della L.r. 28/2001 istituendo presso l'ente competente per territorio l'elenco delle ditte aventi sede legale nel territorio regionale, idonee all'utilizzazione dei boschi per conto terzi o comunque dei boschi non in possesso dell'esecutore dell'intervento selvicolturale e fissa, in base ai parametri fissati dal D.Lgs. 34/2018, i criteri minimi per l'iscrizione all'albo e le norme per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo. Trattasi di norme ordinamentali che non determinano effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 6** – Modifica l'articolo 10 della L.R. 28/2001, chiarendo aspetti di qualità sistematica e redazionale del testo, che non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.


**Art. 7** – Modifica l'articolo 11 della L.R. 28/2001 stabilendo che per l'esame dei contenziosi forestali, l'ente competente per territorio si avvale di un organo collegiale denominato Commissione per il contenzioso forestale (CCF), composto da almeno tre membri esperti in materia forestale, in materia agronomica ed in materia giuridica. La nomina dei componenti della Commissione ed il funzionamento della stessa sono disciplinati dall'ente competente per territorio. I componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato. La norma ha carattere ordinamentale e non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 8** - Modifica il comma 6 dell'articolo 13 della L.R. 28/2001 aggiornando i riferimenti normativi ivi contenuti. Le autorizzazioni per l'abbattimento e lo spostamento di alberi di cui al medesimo articolo 13 sono state infatti oggetto di riattribuzione con la L.R. 10/2015. Trattasi di norme ordinamentali che non determinano effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 9** - Modifica il comma 3 dell'articolo 13bis della L.R. 28/2001 aggiornando il soggetto competente ad esprimere parere obbligatorio in materia di abbattimento di alberi monumentali, competenza non più in capo al Corpo forestale dello Stato ma al Ministero delle Politiche agricole e forestali. Trattasi di norme ordinamentali che non determinano effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 10** - Modifica l'articolo 14 della L.R. 28/2001, chiarendo aspetti di qualità sistematica e redazionale del testo, che non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 11** - Modifica l'articolo 25 della L.R. 28/2001, chiarendo aspetti di qualità sistematica e redazionale del testo, che non comportano oneri finanziari a



carico del bilancio regionale.

**Art. 12** - Sostituisce l'articolo 26 della L.R. 28/2001 ridefinendo il contenuto del Programma forestale regionale, da redigere in coerenza con la Strategia forestale nazionale ed approvato dall'Assemblea legislativa su proposta della Giunta regionale. Trattasi di norma ordinamentale che non determina effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 13** - Modifica la rubrica del Capo II del Titolo II della L.R. 28/2001. Si tratta di una modifica di carattere tecnico-normativo, che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 14** - Modifica l'articolo 32 della L.R. 28/2001 introducendo, in coerenza, con il D.Lgs. 24/2018 la promozione, attraverso l'uso dei fondi comunitario resi disponibili, dell'associazionismo forestale come strumento di mantenimento e valorizzazione delle risorse silvo-pastorale.

**Art. 15** - Modifica l'articolo 33 della L.R. 28/2001 adeguandola alla normativa nazionale (D.Lgs. 386/2003) in tema di materiale di moltiplicazione forestale. Trattasi di norma ordinamentale che non determina effetti finanziari a carico del bilancio regionale.


**Art. 16** – Abroga le lettere c), d), e) e g) del comma 2 dell'articolo 35 della L.R. 28/2001. Si tratta di una modifica di carattere tecnico-normativo, che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 17** - Apporta modifiche all'articolo 37 della L.R. 28/2001 sopprimendo il comma 3 non più aderente alla normativa nazionale di cui al D.Lgs. 386/2003 e sostituendo il comma 5 uniformandolo alla legislazione nazionale contenuta nel medesimo D.Lgs. 386/2003. Trattasi di norma ordinamentale che non determina effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 18** – Sostituisce l'articolo 38 della L.R. 28/2001 e aggiorna la normativa regionale relativa al Registro regionale dei materiali forestali di base adeguandola alla normativa nazionale, recependo le definizioni ivi contenute. Trattasi di norma ordinamentale che non determina effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 19** - Modifica l'articolo 39 della L.R. 28/2001 relativa alla tenuta del Registro regionale dei materiali di base di cui all'articolo 38 della medesima Legge regionale. Trattasi di norma ordinamentale che non determina effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 20** - Modifica l'articolo 48 della L.R. 28/2001 introducendo una nuova fattispecie sanzionatoria nel caso di mancato espletamento dello screening di incidenza o della valutazione appropriata, ove previste ai sensi del decreto del



Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Le eventuali nuove maggiori entrate, non stimabili preventivamente, saranno attribuite all'Agenzia Forestale regionale, ente competente ai sensi della L.R. 10/2015 di riordino delle funzioni amministrative. Trattasi pertanto di norma ordinamentale che non determina effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 21** - Corregge un refuso presente nell'allegato B paragrafo I, lettera e) della L.R. 10/2015 andando a correggere un errato riferimento normativo. La modifica risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

**Art. 22** – E' relativo alle norme transitorie che rivestono un carattere ordinamentale e non generano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**La presente legge, pertanto, introduce disposizioni di modifica delle ll.rr. in oggetto, di natura esclusivamente regolamentare ed ordinamentale, prive di effetti finanziari sul bilancio regionale.**